

POLITECNICO di MILANO

Dipartimento BEST

I DIFETTI D'ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE ABITAZIONI

Molto rumore per nulla ... o quasi

Il punto normativo

cons. Angelo CONVERSO
Sezione II Civile
Corte d'Appello di TORINO

MILANO 30 novembre 2011.

1.- *L'annus horribilis* -

Il 2009 fu *l'annus horribilis* per le "riforme" in materia di immissioni rumorose, e solo quelle, ch  delle altre immissioni al legislatore, non per caso, non import  nulla. Ma quelle rumorose – tenuto conto del *business* che vi ruota dietro – quelle s , meritano ogni considerazione. Non certo nell'interesse dei disturbati.

Nell'ordine, gli interventi legislativi furono i due seguenti:

I) **Legge 27/2/2009 n. 13**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di **protezione dell'ambiente** <sic!>, entrata in vigore (art. 1, co. 2) domenica 1 marzo 2009, che dispose l'inserimento nel D.L. dello

«Art. 6-ter. - (Normale tollerabilit  delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilit  delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorit  di un determinato uso»;

II) **legge 7/7/2009, n. 88**, Disposizioni per l'**adempimento** <sic!> di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit  europee - Legge comunitaria 2008, che – **entrata in vigore il 29/7/2009** – dispose all'art. 11, prontamente modificato dall'art. 15 della **legge 4 giugno 2010, n. 96**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit  europee - Legge comunitaria 2009¹. Il testo che segue gi  include la modifica apportata dalla terza novellina in argomento:

*«1. Al fine di garantire la piena integrazione <sic!> nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneit  della normativa di settore, il Governo   delegato ad adottare, con le modalit  e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, uno o pi  decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela*

¹ Tale ultima legge – la terza in materia in pochi mesi – non ha, in realt  autonomia, dal momento che modifica la norma-base costituita dall'art. 11 lg. 2009, n. 88. Questo spiega la diversa valutazione della sua importanza data dai tecnici, per i quali   essenziale, rispetto ai giuristi, per i quali   solo una norma modificativa dell'altra e pi  importante.

dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

"f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico".

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo due anni è tempo di bilanci.

2.- L'art. 6 ter, legge 2009, n. 13 - L'art. 6 ter, purtroppo per l'interprete, sconta i formidabili difetti linguistici del suo autore.

Anzitutto, la novella annette all'art. 844 c.c. un significato che non ha mai avuto.

L'art. 844 c.c. concerne solo le **immissioni intollerabili**: la semplice lettura di esso non lascia dubbi. Quindi, la causa dell'immissione in sé e per sé non rileva; rileva solo l'effetto disturbante patito dal recettore. Il riferimento alla normale tollerabilità vale solo a stabilire la soglia dell'intollerabilità, l'unica che sia rilevante. Le **immissioni tollerabili**, anche questo avrebbe dovuto esser noto, entrano nella considerazione dell'art. 844 c.c. solo in quanto fanno parte del perimetro della doverosa tolleranza per il soggetto passivo delle immissioni.

La novella, ignorato il significato dell'art. 844 c.c., suppone che il giudice debba **accertare la normale tollerabilità** delle immissioni, mentre è vero il contrario: il giudice ha sempre solo dovuto, per settant'anni, **accertare l'intollerabilità ovvero la non intollerabilità** delle immissioni. Tant'è che, quando conclude per la **normale**

tollerabilità respinge la domanda, non l'accoglie, e quindi non accerta nulla.

Invece, dal 1/3/2009, data di entrata in vigore della novella, il legislatore ha assegnato all'art. 844 c.c. un ambito che non aveva in precedenza: quello dello **accertamento della normale tollerabilità**.

Pare chiaro come ciò significhi **estendere l'ambito di applicabilità della norma anche alle emissioni che debbono essere di per sé tollerabili**, quindi a prescindere dall'esistenza di ricettori disturbati. Sul piano semantico, l'espressione **non intollerabili**, rispetto a **normalmente tollerabili**, ha un significato diverso. La **non intollerabilità** dal testo originario dell'art. 844 c.c. è **predicata rispetto alle immissioni ed al ricettore** [*il proprietario di un fondo non può impedire*], quindi è bensì calibrata sul ricettore, ma con piena indifferenza per gli altri potenziali ricettori. La **normale tollerabilità delle emissioni acustiche** di cui alla novella è, invece, una nozione assoluta prima inesistente: significa che oggettivamente le **emissioni, considerate sul lato del generatore di esse**, debbono essere comunque, **oggettivamente tollerabili**, anche ... se nessuno se ne dica disturbato. Un maglio meccanico operante fra vicini tutti sordi, ex art. 844 c.c., non genera alcuna **immissione** intollerabile, pur se **l'emissione** rumorosa lo sia.

L'assurdità è palese.

La norma, infatti, distingue – ciò che l'art. 844 c.c. non faceva – fra **immissioni ed emissioni**, e queste ultime, che esulavano dall'ambito dell'art. 844 c.c., vi sono state incluse. Con l'ulteriore differenza di non poco momento: le immissioni sono valutate in rapporto al recettore; le emissioni sono valutate in assoluto, prescindendo da qualsiasi recettore.

Il che amplia notevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 844 c.c., includendovi, appunto, anche le **emissioni rumorose**, ciò che in precedenza non avveniva.

Il primo risultato giuridico che si constata, pertanto, è quello non della limitazione, dichiaratamente voluta ma non perseguita per incompetenza tecnica e linguistica, ma quello dell'**estensione dell'ambito di applicazione della norma del codice civile**.

Il limite dovrebbe emergere dalla seconda parte dell'articolo 6 ter: *«fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche*

sorgenti e la priorità di un determinato uso».

È chiaro che il legislatore ha puntato la sua volontà realizzatrice sull'espressione «*fatte salve in ogni caso*», sicché debbono esser applicate comunque le norme oggetto del rinvio.

L'espressione, linguisticamente, esprime il significato di **eccezione**: ciò che si «*fa salvo*» **deve essere applicato in ogni caso; non può subire limitazione da quanto si predica in via generale** [*deve prevalere l'interesse della comunità, salvi i diritti dei singoli*]; ciò che si «*fa salvo*» **impedisce l'applicazione della regola generale; eccetto, all'infuori** [*verrò, salvo causa di forza maggiore; si pensi alla clausola contrattuale salvo buon fine*]

Si supponga, a fini interpretativi, che il significato qui rilevante sia quello delineato, desumendolo dall'incoerente e contraddittorio intervento² parlamentare del proponente la novella, e quindi che la norma significhi che le «***le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso***» debbono esser applicate sempre e comunque.

La conseguenza appare chiara: la tollerabilità è **normativamente normale**, quindi immeritevole di protezione, quando i livelli di **inquinamento acustico** non superino i livelli fissati da quelle «***disposizioni di legge e di regolamento vigenti***», **norme che dovrebbero prevalere sull'applicazione dell'art. 844 c.c., relativo al disturbo fra privati**. Con un'intollerabile confusione di piani di interessi.

Al fine i requisiti "***fatti salvi***", che contestualmente debbono coesistere, sono tre: la **vigenza** di norme di leggi e regolamenti; la **disciplina relativa a specifiche sorgenti**; la **disciplina della priorità di un determinato uso**.

Si trattò di una norma *ad personam*, fra le tante, proposta e confezionata a beneficio di un monzese, seccato del fatto che suoi concittadini potessero non apprezzare il fragoroso disturbo recato dalle prove dei motori in Autodromo, e fossero rei di aver tentato di impedirlo a mezzo di azioni giudiziarie³.

2.1.- La vigenza ed il contenuto delle norme richiamate - Il riferimento alla **legge 26/10/1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico**, ancorché inespresso, è

² Estratto dal resoconto stenografico della seduta n. 149 del Senato della Repubblica, del 11/2/2009, alla ripresa pomeridiana delle ore 16,48, p. 188-189.

³ Scaturì dall'indignazione del sen. Cesarino MONTI, della L.N.P., il cui intervento del giorno 11/2/2009, alle ore 16,48, deve essere apprezzato per la profondità e coerenza di pensiero dimostrata, pur se pericolante per sintassi e logica.

palese: è norma di legge, quindi è norma primaria, ed è vigente.

Sorge un problema, che la semplice lettura (e comprensione) della legge quadro avrebbe subito posto: la **legge 1995, n. 447, di per sé, non disciplina alcuna specifica sorgente, né considera neppure il preuso, né fissa limiti di sorta**, demandando solo alle norme subprimarie – definite complessivamente *regolamentari* dalla novella – l'ambito di applicazione dei principi di delega e l'indicazione di limiti.

La legge quadro è una norma sulla produzione di norme.

Quindi, la legge quadro è certamente **vigente**, ma **non riguarda** né la disciplina di specifiche sorgenti, né il preuso: il rinvio ad essa è totalmente irrilevante.

Il problema dirimente si pone per quelle che la novella denomina «**disposizioni ... di regolamento**», che, bene inteso, debbono essere pur esse sempre vigenti, per esplicita norma di legge. Ancora una volta in maniera inespressa, il legislatore ha inteso riferirsi alle svariate norme regolamentari emanate via via nel corso degli atti in attuazione della legge quadro ridetta.

Pertanto, in relazione alle norme subprimarie occorre discernere se e quali regolino **specifiche sorgenti rumorose, il preuso e siano vigenti**.

Occorre por mente ad un primo quadro attuativo della legge 1995, n. 447, per quanto qui rileva:

N.	Provvedimento	Data	Materia
1.	D.M.	11/12/1996	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
2.	D.P.C.M.	18/9/1997	Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
3.	D.M.	31/10/1997	Metodologia di misura del rumore aeroportuale
4.	D.P.C.M.	14/11/1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
5.	D.P.C.M.	5/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
6.	D.P.R.	11/12/1997	Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili
7.	D.M.	16/3/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
8.	D.P.R.	18/11/1998, n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
9.	D.P.C.M.	16/4/1999, n. 215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
10.	D.M.	20/5/1999	Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico
11.	D.P.R.	9/11/1999	Regolamento recante modificazioni al d.P.R.

			11/12/1997, n. 496 concernente il divieto di voli notturni
12.	D.M.	29/11/2000	Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
13.	D.M.	3/12/1999	Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
14.	D.P.R.	3/4/2001, n. 304	Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447
15.	D.P.R.	30/3/2004, n. 142	Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Sinora, tuttavia, i provvedimenti subprimari elencati sono stati considerati in modo assoluto, cioè come se traessero la propria legittimità da sé stessi, quasi che si trattasse di fonti primarie normative (leggi). Ciò in forza del principio di diritto fermissimo, secondo cui si trattava di fonti normative **irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c.**, rilevanti solo nell'ambito dei rapporti fra cittadino e amministrazione, quindi estranee ai rapporti intersoggettivi disciplinati dalla norma del codice civile.

La novella che si sta esaminando, invece, ha inteso, senza riuscirci, «*codicizzare*» quella massa di fonti amministrative, che precedentemente erano estranee all'ambito di applicazione dell'art. 844 c.c.

Facendo specifico riferimento alle «*disposizioni di legge e di regolamento vigenti*», la novella genera, però, l'ineludibile il problema della determinazione di quali siano le «*disposizioni ... di regolamento vigenti*».

Poiché potenzialmente, ed astrattamente, ciascuna o molte di quelle norme subprimarie potrebbero entrare nella considerazione del giudice civile, che deve applicarle comunque, appunto «*facendole salve*», il giudice, però, deve esaminare la legittimità di ciascuna delle norme dianzi elencate, alcune delle quali entrano immediatamente in linea di conto, ad es. quella sub 4): «*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*», di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

In questa prospettiva, si deve muovere dalla considerazione incontestabile per cui si tratta di norme di natura **subprimaria delegata**: ciò significa che esse possono essere emanate dall'autorità amministrativa (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri vari) **soltanto entro i limiti, di materia e di tempo, prefissi dalla disciplina primaria**, cioè la legge 1995, n. 447. La quale ha avuto cura di chiarire, all'art. 3, per ciascuna fonte delegata **la materia di riferimento e la data di attuazione della delega**.

Particolarmente importante è quest'ultima perché, non avendo l'autorità amministrativa il potere autonomo di emanare norme regolamentari nelle materie individuate dalla legge, tale competenza (o potere) essa ha solo se la esercita sulla materia e nell'arco di tempo fissato dalla legge. Il mancato esercizio determina la perdita della competenza solo temporaneamente attribuita, per la cui riattribuzione occorre un'altra legge.

Di qui deriva la necessità di fissare i termini cronologici stabiliti dalla legge quadro del 1995, che sono stabiliti – si considera la sola competenza dello Stato in questa sede rilevante – dall'art. 3, co. 2 e dall'art. 11. I termini si calcolano dalla data di **entrata in vigore della legge**, avvenuta sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. il 30 ottobre 1995, così essendo stabilito dall'art. 17 lg. 1995, n. 447. Quindi **i termini di esercizio della delega sono decorsi tutti dal 30/12/1995.**

I termini disposti dalla legge quadro sono i seguenti:

- I.-** mesi **nove**, scaduti il 30 settembre 1996 (art. 3, co. 2, prima parte);
- II.-** mesi **dodici**, scaduti il 30 dicembre 1996 (art. 11, co. 1);
- III.-** mesi **diciotto**, scaduti il 30 giugno 1997 (art. 3, co. 2, seconda parte).

Pur non volendo spingere l'analisi ad una minuziosa disamina contenutistica di ciascuno dei provvedimenti elencati e limitando la considerazione a quelli che astrattamente potrebbero venire in considerazione ai fini che qui interessano, si può tracciare il seguente quadro:

Provvedimento	Data	Termine emanazione	Materia
D.P.C.M.	18/9/1997	30/9/1996	Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
D.M.	31/10/1997	30/12/1996	Metodologia di misura del rumore aeroportuale
D.P.C.M.	14/11/1997	30/9/1996	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M.	5/12/1997	30/9/1996	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
D.P.R.	11/12/1997	30/12/1996	Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili
D.M.	16/3/1998	30/9/1996	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
D.P.R.	18/11/1998, n. 459	30/10/1996	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
D.P.C.M.	16/4/1999, n. 215	30/9/1996	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle

			sorgenti sono re nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
D.P.R.	3/4/2001, n. 304	31/12/1996	Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447
D.P.R.	30/3/2004, n. 142	31/12/1996	Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Sia chiaro: le norme subprimarie non considerate nella tabella che precede non sono, neppure esse, state emanate in termini: l'autorità amministrativa s'è data cura di violare tutti i termini della lg. 1995, n. 447.

L'illegittimità della norma subprimaria per violazione dei termini di competenza, configura un **eccesso di potere**, che il giudice ordinario ha l'obbligo di considerare, disapplicando la norma illegittima, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, appunto perché contraria alla legge, non avendo l'autorità amministrativa il potere di emanare in via autonoma norme su quelle materie.

La conclusione è evidente **vi sono** «*disposizioni di legge ...vigenti*» ma che non disciplinano utilmente, in termini concreti, le materie considerate, e quindi sono irrilevanti; **non vi sono** «*disposizioni ... di regolamento vigenti*», che siano legittimamente tali.

Quindi, la desiderata barriera «*codicizzata*» nell'art. 844 c.c. si squaglia come nebbia al sole: il richiamo alle norme di legge e regolamentari è vacuo.

È inutile dire che non esistono – fra quelle considerate – norme di sorta che regolino la priorità di uso. Ma se anche il preuso dovesse esser considerato oggettivamente, sul piano storico a prescindere da una norma inesistente, da solo non basta a determinare l'applicabilità dell'art. 6 ter, dal momento che esso richiede la contestuale presenza anche degli altri due requisiti, che non sussistono.

2.2.- La conclusione - La conclusione deriva pianamente dalle argomentazioni svolte: poiché la norma esaminata è "*in bianco*", mutuando il proprio contenuto da altre norme dell'ordinamento; poiché non esistono altre norme dell'ordinamento che rispettino i tre contemporanei criteri fissati dalla norma in bianco, consegue che quest'ultima è certamente vigente, ma è **del tutto inefficace, in quanto priva di contenuto**.

Come tutto questo possa esser ritenuto a «*protezione dell'ambiente*» è inutile dire.

3.- L'art. 11, legge 2009, n. 88 - In quello stesso anno il legislatore avvertì il bisogno irrefrenabile di porre un'altra norma *ad personam*, questa volta, cioè a beneficio dei costruttori-venditori, utilizzando il pretesto dell'adozione delle misure imposte dalla Direttiva 2002/49 proprio in materia di abbattimento dei rumori.

Sulla coerenza si deve solo stendere un pietoso velo per carità di patria: la complessiva disciplina della Direttiva è dichiaratamente mirata a **ridurre fortemente l'inquinamento da rumore nell'ambiente, a vantaggio dell'integrità psicofisica degli abitati** (*considerando* n. 1 e 7); la novella, all'opposto, è dichiaratamente mirata a **favorire la violazione delle misure prevenzionistiche antirumore da parte del costruttore-venditore**, esentato da qualsiasi risarcimento, **a danno dell'integrità psicofisica degli abitanti**. Mentre la Direttiva mira alla protezione **dall'inquinamento** acustico, la novella mira alla protezione **dell'inquinamento** acustico.

L'eterogeneità dei fini della novella rispetto al contenuto della Direttiva e la contestuale violazione della stessa non avrebbero potuto esser più evidenti: introdotta con un emendamento (il comma 5, appunto) dell'ultimo momento, formulato dal relatore; da nessuno illustrato ed approvato *tout court*, come la cosa più ovvia del mondo.

La norma è dichiaratamente mirata a consentire ai costruttori-venditori [*in particolare*] la duplice violazione sia delle norme concernenti i requisiti acustici delle sorgenti sonore, sia di quelle relative ai requisiti acustici passivi degli edifici. Così da metterli al riparo dalle azioni di responsabilità contro di loro intentate dagli acquirenti, con una norma finalizzata ad abolire i processi, così da sopprimere le responsabilità correlative.

Il fatto – com'è usuale in Italia – è assai grave, per le intenzioni perseguite, ma non serio, per gli effetti che ne sortiscono.

La novella sconta l'incapacità degli enti pubblici preposti – i comuni – alla vigilanza del rispetto preventivo del D.P.C.M. 14/11/1997 e del D.P.C.M. 5/12/1997: poiché tali enti sono normalmente incapaci di assicurare il rispetto di quella disciplina, tanto vale non applicarla. Però – si è pensato – poiché il medesimo rispetto deriva dalle azioni di responsabilità degli acquirenti di micidiale effetto, è sufficiente sterilizzare queste ultime per assicurare normativamente l'impune violabilità di una disciplina

pubblica, con l'inetta connivenza degli enti pubblici.

Il precetto che la novella pone è apparentemente semplice: la disciplina relativa alle sorgenti sonore ed ai requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione non si applica nei rapporti fra costruttori venditori ed acquirenti, e, più in generale, **nei rapporti fra privati**. È chiaro, dalla formulazione del precetto, che l'obiettivo fondamentale da raggiungere è il primo, il secondo essendo solo teso a prevenire (malamente) una fulminante eccezione di illegittimità costituzionale, che peraltro non è neppure necessaria.

Qualche considerazione sull'ambito soggettivo di applicazione dev'essere fatta in relazione non allo scopo vero di essa, quello dei rapporti fra costruttore-venditore ed acquirente, ma a quello più generale dei rapporti fra privati, cioè a quello che offre la foglia di fico della (supposta) costituzionalità, ma che, normativamente, è pur sempre il fine generale, la *ratio legis*, da considerare in quanto tale.

3.1.- La contraddizione con la Direttiva - Palese, anzitutto, è la già rilevata contraddizione: l'art. 11, labialmente, si pone in una prospettiva di applicazione della Direttiva 2002/49, la quale – non può esser messo in discussione, in quanto è scritto a tutte lettere – persegue lo scopo di **migliorare l'ambiente antropico rispetto agli effetti nocivi del rumore**, comunque prevenendoli. Il che significa, sul piano del diritto europeo, che tutti gli strumenti mirati a quel fine sono necessari. All'opposto, il legislatore italiano **elimina l'unico strumento** che, in materia, ha manifestato una qualche efficacia, irrilevante essendosi dimostrato l'intervento amministrativo. La contraddizione non potrebbe essere più stridente.

Una seconda considerazione discende dalla miopia dell'intervento, che non ha saputo cogliere se non gli effetti immediati, propagandisticamente forse efficaci, ma inconcludenti e del tutto irrilevanti su quello dei rapporti giuridici civilistici. È una delle tante, inconcludenti norme-manifesto.

3.2.- La sospensione dell'efficacia - La norma "*sospende*", sostanzialmente *sine die*, l'applicabilità, sul piano civilistico, della fonte normativa fondante, **quella della legge quadro**, che è – come si è già detto – legge vigente. Il che, trasposto sul piano della responsabilità civile, significherebbe, secondo il desiderio del legislatore, che quella disciplina è divenuta inapplicabile – ma non abrogata – ai fini della responsabilità civile. Altrimenti detto: la sua violazione non vale ad integrare la colpa di cui agli artt.

1218 e 2043 c.c., con la conseguenza della non ingiustizia del danno, e dell'irrisarcibilità dello stesso.

Nonostante tutto questo, si deve interpretare la norma per quello che dice, incidendo su diritti soggettivi delle parti.

A questo punto inizia la serie incredibile dei paradossi.

3.2.1.- Il primo paradosso, l'irrilevanza - Il primo paradosso sembra incredibile, ma è vero: la novella vuole escludere qualsiasi rilevanza alla disciplina pubblicistica considerata dall'ambito dei rapporti privatistici. Nulla di più vero: da un trentennio la giurisprudenza afferma con assoluta coerenza tal principio di diritto. Non occorre una norma per ribadire quanto s'è sempre affermato. Di qui la conclamata inutilità della stessa.

E, soprattutto, l'incomprensibilità di che cosa debba essere "*interpretato*", posto che il diritto vivente trentennale già affermava proprio la "*interpretazione*" desiderata.

3.2.2.- Il secondo paradosso, l'illegittimità - Il secondo paradosso è quello già detto, e che qui basta richiamare: i due D.P.C.M. richiamati dalla norma sono illegittimi, perché emanati fuori termine e quindi da un organo (il Governo) incompetente; pertanto nei rapporti fra privati non si possono applicare e di conseguenza la norma è inutile.

3.2.3.- Il terzo paradosso, l'eccezionalità - Ma si supponga, a fini dialettici, che inutile non sia: in questo momento si introduce il terzo – ed assai più grave – paradosso.

Dalla contraddizione evidenziata col diritto europeo e dalla correlazione con il generale principio di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, valido per tutti, in relazione agli artt. 1218, 2043 e 1669 c.c., scaturisce una conseguenza ineluttabile: **il comma quinto configura una norma di eccezione**, in quanto derogherebbe in materia specifica a quei generali principi.

Ora le norme eccezionali, ex art. 14 preleggi, possono essere applicate esclusivamente al caso espressamente previsto.

Di conseguenza, l'esenzione concerne il **solo oggetto esplicitamente regolamentato, cioè l'inefficacia riguarda soltanto la disposizione della legge quadro esplicitamente menzionata**, che recita:

«e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive

competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo».

Pertanto la disciplina pubblicistica "sospesa" concerne **soltanto** i «**requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore**» e, per estensione, sospende la delega al governo ad emanare altri D.P.C.M. nella citata materia, rendendoli illegittimi *ex post* ⁴.

Inapplicabile significa che, di per sé, quella disciplina, complessivamente intesa, non è autonomamente applicabile, per sua forza normativa intrinseca. Ma tutto questo non significa che quella disciplina in quanto recepita nel contratto d'opera professionale (con progettista, direttore dei lavori) o d'appalto (appaltatore) non debba – appunto contrattualmente – essere obbligatoria e quindi foriera di responsabilità contrattuale, se violata. Se così fosse l'illegittimità costituzionale sarebbe anche più clamorosa di quella (solo) apparentemente evitata.

È dato notorio che, nella realtà, il committente in senso lato non è tanto avvertito, né tanto ben consigliato, da "contrattualizzare" quella disciplina pubblicistica, che quindi torna ad essere inapplicabile per sua forza.

3.2.4.- Il quarto paradosso, la disapplicazione giudiziale - In questo caso, però, si osservi come la novella attinga, appunto, al quarto paradosso.

Accade – si tratta di tendenze emergenti soprattutto a livello di consulenza tecnica – che il D.P.C.M. 14/11/1997 sia utilizzato non solo per effettuare il calcolo differenziale fra le immissioni rilevate e quelle di cui al D.P.C.M. al fine di verificare se superino i +3 dB(A) o i +5 dB(A) (il criterio differenziale), ma anche per valutare i «**requisiti acustici delle sorgenti sonore**».

Ora, secondo una *vulgata* corrente, ma del tutto falsa, l'art. 6 ter significherebbe

⁴ Nel senso dell'irrelevanza del rinvio alla legge quadro: Raffaele PULLERÀ, *Problemi interpretativi dell'articolo 15 lettera c) della legge 96/2010*, in <http://www.missionerumore.it/eventi.php?id=95>.

che la normale tollerabilità debba essere **valutata alla stregua del D.P.C.M. 14/11/1997**, che l'art. 11, co. 5 dichiara inapplicabile.

Ed ecco il paradosso: poiché il D.P.C.M. 14/11/1997, supposto legittimo (il che non è), è una norma meramente regolamentare, la cui legittimità riposa sulla applicabilità e vigenza dell'art. 3, co. 1, lett. e) della lg. 1995, n. 447; poiché il D.P.C.M., dall'art. 6 ter, sarebbe dichiarato applicabile comunque; poiché l'applicabilità dell'art. 3, co. 1, lett. e) della lg. 1995, n. 447 è "**sospesa**" dall'art. 11, co. 5 cit., consegue necessariamente che inapplicabile sia anche la norma regolamentare dipendente, e cioè il D.P.C.M. 14/11/1997, dichiarato applicabile sempre dall'art. 6 ter.

Quindi, con un'inedita norma autorinnegante, il legislatore pretende che sia applicata una norma delegata – il D.P.C.M. citato – rispetto alla quale ha "**sospeso**" la norma fondante, e di conseguenza anche quella derivata.

Il che significa che – ai sensi dell'art. 15 preleggi – lo *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 11, co. 5, ha abrogato per incompatibilità l'art. 6 ter citato *in parte qua*.

Quindi, l'intollerabilità ex art. 844 c.c. deve continuare ad esser valutata solo alla stregua del canone dei +3 dB(A), esattamente come prima.

In parole semplici: l'art. 11, co. 5 lg. 2009, n. 88 impedisce l'applicazione dell'art. 6 ter lg. 2009, n. 13, e di conseguenza l'art. 844 c.c., che concerne pur sempre i rapporti fra privati considerati dall'art. 11, co. 5 cit., dopo tutto questo bailamme ... non ha subito alcuna modifica.

Ma supponiamo ancora – concedendo l'inconcedibile – che per qualche ragione misteriosa l'art. 11, co. 5 cit. sia pienamente efficace e quindi valga effettivamente a "**sospendere**" l'efficacia del D.P.C.M. in esame nei rapporti fra costruttore-venditore ed acquirente.

3.2.5.- Il quinto paradosso, l'aggravamento della responsabilità - A questo punto si genera il quinto paradosso, quello del costruttore, perché l'effetto è quello di un **aggravamento della responsabilità** del costruttore venditore.

La controversia acustica contro il costruttore-venditore, ordinariamente concerne i vizi in generale da cui può essere affetta la cosa oggetto di compravendita, che sono disciplinati dagli artt. 1490 e 1491 c.c., sui vizi della cosa compravenduta, e dall'art. 1669 c.c., in materia di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale. Disciplina

generale che si applica sicuramente anche all'unità immobiliare con difetti sotto il profilo dei requisiti acustici passivi. Infatti, la novella non afferma minimamente che l'ipotetica unità immobiliare affetta da vizi sia esente dall'applicazione della normativa sulla compravendita o da quella sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, stabilisce invece, e soltanto, che l'ipotetico edificio, sotto il profilo acustico, non deve rispettare le norme di cui all'art. 3, co. 1 lett. e) della legge quadro, in quanto "*sospese*" e quindi del D.P.C.M. 14/11/1997, che sull'art. 3 fonda la propria legittimità.

Ma tutto questo contorcimento **non implica che l'ipotetico difetto costruttivo sul piano acustico non sia un vizio: lo è, se esiste**, ma, semplicemente e normativamente, non può esser qualificato tale e valutato alla stregua della disciplina pubblicistica da sempre inapplicabile. Semplicemente: sarà un vizio che non sarà sindacabile sulla base delle norme dichiarate inapplicabili.

E neppure significa che quell'ipotetico vizio non sia valutabile dal giudice a seguito della procurata lacuna normativa, come suppone l'autore della norma, in questo commettendo un evidente errore di diritto. Significa soltanto che quei vizi debbono essere valutati alla stregua di **altri principi tecnici**.

Infatti, dall'argomentazione precedente non può trarsi la conclusione, che sarebbe giuridicamente bizzarra prima ancora che infondata, dell'inesistenza di responsabilità per un vizio siffatto, deriva soltanto che la responsabilità civile sarà quella derivante dalla violazione dei **principi tecnici di insonorizzazione degli edifici e sulle sorgenti sonore suggerite dalle migliori regole dell'arte in atto**, secondo il canone della colpa ex art. 43, co. 1, c.p., secondo cui è colposo l'evento che *«si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»*.

Lo dico in altro modo: esclusa l'applicabilità delle norme pubblicistiche suddette, semplicemente se ne applicano altre, posto che i principi tecnici ci sono sempre e sono costituiti dalle **migliori regole dell'arte note, in relazione al momento cronologico della costruzione e della scoperta del vizio**.

Basti ricordare, a mo' di esempio lasciando il campo agli approfondimenti degli acustici più attenti, che nella letteratura tecnica vi sono numerosi esempi di discipline tecniche in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, diverse da quelle oggetto di

esenzione esenzione: quelle della città di BURLINGAME⁵, nella Contea di San Matteo, ovvero di SACRAMENTO⁶, nella Contea di Sacramento, sempre in CALIFORNIA; quelle adottate dalla DANIMARCA del 1994, o ancora quelle dell'OLANDA del 1998 per la città di UTRECHT⁷. Regole dell'arte che sono assai più severe⁸ di quelle, invero lassiste e già protettive dei venditori-costruttori, di cui il legislatore ha disposto l'inapplicabilità. Identico discorso vale per le sorgenti sonore di cui tratta la letteratura tecnica, con un esito sempre assai più restrittivo rispetto ai valori di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Mi rendo conto della difficoltà che un tecnico incontra nella considerazione delle regole dell'arte, formula che gli pare fumosa e di indeterminato contenuto. Mentre tale non è per il giudice. La nozione è desumibile dalle migliaia di sentenze che vi fanno riferimento: **le regole dell'arte** (anche al singolare: a regola d'arte) **sono quel complesso di principi tecnici, correnti nella letteratura tecnica di settore al momento dell'esecuzione, che consentono la realizzazione di una data opera nel modo migliore**. La determinazione delle regole dell'arte è effettuata con riferimento, usualmente, proprio alla letteratura tecnica esistente al momento.

Nel novero di tali regole ben possono entrare anche le NORME UNI, con che si spieghi come esse rappresentino la sintesi di quanto la letteratura tecnica ha elaborato sino ad allora. Tanto quanto possono essere escluse, ove si spieghino le ragioni della loro inidoneità in relazione al caso concreto. Ben può entrarvi il D.P.C.M. 5/12/1997, applicato non di per sé, ché si tratta di fonte normativa secondaria illegittima in quanto emanata oltre il termine della delega di cui alla lg. 1995, n. 447, scaduta il 30/9/1996,

⁵ Ad es.: la *Burlingame Noise Ordinance* del 12 agosto 2010. Interessante è anche l'esame del contratto di appalto per il PG&E JEFFERSON-MARTIN 230 kv – Transmission Project, il cui «*Chapter 15 - Noise*» espone una sintesi delle *Local Noise Policies* (15.2.1.) delle cittadine e contee (San Matteo in primo luogo) attraversate.

⁶ SACRAMENTO's city code states: "*Every person in the city is entitled to live in an environment free from excessive, unnecessary or offensive noise levels*". Per i nostri livelli di rumore, quella proposizione può apparire astrale, mentre a SACRAMENTO è ritenuta insufficiente, tanto che vi opera attivamente la *Citizens for a Quieter SACRAMENTO*.

⁷ Dove il Comune dispone di un «*Environmental noise specialist*», che accompagna sia la municipalità sia i costruttori privati, aiutati nell'ottenimento dei permessi necessari, per gli interventi mirati al *noise abatement*. Il ritorno in termini economici di una politica del silenzio è dimostrato – sempre nel caso di UTRECHT – dalla pubblicità degli alberghi, che sottolineano la loro collocazione in pieno centro, su una via di intenso traffico cittadino e la loro silenziosità: «*Although on a busy road the hotel was quiet as the noise abatement measures worked*». Il rispetto delle norme di insonorizzazione per gli italici costruttori-venditori oppressive, a UTRECHT costituiscono un esibito pregio commerciale.

⁸ Ad es.: Gilles JANSSEN and Paul DE VOS, *On influencing noise legislation and noise-abatement policy*, in *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 231, Issue 3, 30 March 2000, Pages 951-959.

ma in quanto si spieghi che esso rappresenta comunque quella sintesi di cui ho detto, e le sue prescrizioni tecniche non erano state superate al momento di esecuzione dell'opera considerata. Tanto quanto può esserne esclusa in tutto od in parte l'applicazione, ove si dimostri che altre norme tecniche erano emerse fra il 1997 ed il momento di esecuzione, ed avevano superato lo standard tecnico da esso individuato. Ben può il giudice avveduto individuare egli stesso, se ne sia prudentemente capace, uno standard tecnico di riferimento per la valutazione del caso, ovvero indicare un ambito di riferimento (ad es.: le regole tecniche applicate in città di analoga dimensione nella U.E.). Resta sempre compito del tecnico concretizzare l'individuazione delle specifiche regole dell'arte conformi al caso di specie.

Il complesso di tali norme tecniche di edificazione e sulle sorgenti sonore, in materia di rumore, corrente al momento di esecuzione dell'opera, costituisce proprio quella **fonte integrativa extralegislativa della colpa, rappresentata dalle regole dell'arte, cui è del tutto usuale che il giudice e le parti attingano quando si tratta di verificare l'esistenza o meno di vizi o difetti** di una prestazione. Si tratti di quella dell'appaltatore, del progettista, del direttore dei lavori o del costruttore venditore.

Spostando l'attenzione su di un diverso settore dell'edilizia civile, si può rammentare che – ad esempio – non esiste una norma legislativa che vieti di posare una condotta elettrica senza alcuna protezione in un pozzo d'acqua. Ma questo non significa che, quando ciò debba avvenire, non si debbano assumere le cautele tecniche del caso per posare quella condotta. **Cautele che sono le regole dell'arte del momento a dover suggerire.** Tanto quanto non esistono norme giuridiche che prescrivano che un determinato intervento chirurgico debba esser svolto in un modo piuttosto che in altro: la tecnica d'intervento è determinata dalle conoscenze tecniche correnti al momento dello stesso. Il che è quotidianamente ed usualmente applicato dal giudice.

A ciò si aggiunga l'irrelevanza di una prescrizione normativa ai fini della responsabilità, di recente affermata dalla Suprema Corte.⁹

Non c'è nulla di diverso nel caso di vizi acustici negli edifici. Così come non è

⁹ «L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, **indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento, che vieti l'espressione impiegata**» (così CASS. CIV. sez. un. 15 gennaio 2009, n. 794; conforme CASS. CIV. sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120).

diverso nel caso di qualsiasi altro vizio costruttivo, per il quale non esista una disciplina giuridica specifica, applicabile.

Quindi, se il promotore della novella si prefiggeva, in concreto, di proteggere i costruttori-venditori da azioni di responsabilità, ha clamorosamente mancato l'obiettivo, esponendo i "*privilegiati*", semmai, a responsabilità anche maggiori rispetto a quelle – assai lasche – derivanti dalla disciplina pubblicistica considerata.

3.3.- Il paradosso dei paradossi - Ma non s'è ancora attinto il vertice dei paradossi, che è costituito dal paradosso dell'applicazione.

Le due novelle esaminate comportano solamente, alla fine, che la disciplina pubblicistica considerata non si applichi *ope legis*, ma non escludono affatto – né lo potrebbero – che il giudice, in uno slancio di favore verso i costruttori-venditori, assuma **i parametri tecnici di cui ai due D.P.C.M.¹⁰ come lo stato dell'arte tecnico medio, cui far riferimento**, a prescindere dalla fonte normativa.

In concreto: il giudice è perfettamente libero di assumere i parametri tecnici di quei due D.P.C.M., estrapolandoli dalle fonti regolamentari in cui sono contenuti. Con l'effetto per cui i due D.P.C.M. citati, non come tali, ma quanto al loro contenuto, possono benissimo esser comunque applicati quali termini di riferimento per ordine del giudice, poiché inverano il principio di diligenza nell'adempimento prescritto dall'art. 1176, co. 2 c.c. Infatti, poiché quei D.P.C.M. debbono essere applicati comunque, ma sul solo versante pubblico, consegue che, sul quello privatistico, il loro rispetto integra la diligenza nell'adempimento propria del professionista, e pertanto la loro violazione, ex art. 1176, co. 2 c.c. costituisce un inadempimento generatore di responsabilità civile.

Ed allora, pur se illegittimi *ex se*, i D.P.C.M. 1997, soprattutto quello del 5/12/1997, ben possono essere utilizzati dal giudice come regola dell'arte in materia. Tanto quanto ben si può disporre la verifica dei vizi sulla base delle norme di insonorizzazione costituenti lo stato internazionale dell'arte.

Il paradosso assoluto sorge se l'improvvido interprete applicasse la norma considerata secondo l'intenzione del legislatore, cioè rifiutando *tout court* l'applicazione dei due D.P.C.M. citati.

Non ne deriverebbe affatto la conseguenza che il legislatore ha supposto, ma ne scaturirebbe quella di portata tragica per i costruttori-venditori, di cui si è già detto: il

¹⁰ Sul D.P.C.M. 5/12/1997 si tornerà *infra*, considerandolo sotto una diversa angolazione, § 3.7.1. e 3.7.2.

giudice è libero di verificare i gravi difetti di insonorizzazione alla stregua delle **migliori regole dell'arte note, in relazione al momento cronologico della costruzione e della scoperta del vizio.**

Si tratta di regole che sono a distanze astrali dalla materiale normalità di edificazione nostrana, che risulterebbero sempre violate.

3.4.- La situazione attuale - Tutta l'argomentazione che precede parrebbe una trama da teatro dell'assurdo, alla Samuel BECKETT od alla Eugène IONESCO. In realtà essa deriva dall'applicazione rigorosa e coerente dei principi di diritto dell'ordinamento.

Con uno sforzo di ottimismo della ragione, voglio credere che il legislatore si sia reso conto del quadro assurdo, e vi abbia posto rimedio all'italiana: facendolo crollare senza dirlo.

Ed, infatti, il crollo è avvenuto.

Ciò è accaduto **il 29 luglio 2010**, data di scadenza della delega di cui all'art. 11, co. 1, cioè dodici mesi dalla entrata in vigore della legge.

Invero, nessuno dei decreti legislativi promessi è stato emesso, né è stata emanata alcuna altra legge in proposito.

L'effetto è quello già illustrato: il Governo delegato non ha più alcun potere di emanare un qualsiasi decreto delegato¹¹. Semmai lo facesse, esso sarebbe illegittimo *tout court* e dovrebbe esser disapplicato in via diretta ed immediata.

Ma se un'argomentazione del genere non piaccia, v'è un'altra considerazione anche più radicale, fondata sullo stesso art. 11, co. 5: «**In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447**», l'attesa è scaduta perché – lo è detto – i termini sono spirati. pertanto **non v'è più alcuna attesa**, così manca la condizione per realizzare la sospirata "*interpretazione*" desiderata dai sostenitori dell'assurda novella.

4.- La conclusione e la mediazione -

La conclusione complessiva appare chiara: il monumento rappresentato dalle novelle è implosivo, collassando.

Dalle macerie, emerge oggi l'art. 844 c.c. tale e quale era prima: il gran daffare intorno ad esso non ha prodotto nulla.

¹¹ Nello stesso senso, PULLERÀ, op. cit.

O quasi, perché ha lasciato uno strascico di dubbi, questioni, discussioni velenose che hanno raggiunto lo scopo di avvelenare i rapporti già tesi fra i consociati, dal momento che, da una parte, si ritiene preferibile spendere capitali in controversie giudiziarie, piuttosto che adottare ragionevoli misure di insonorizzazione. Dall'altro, si vede – non infrequentemente – in un bel processo una fonte di speculazione a carico dei costruttori-venditore più ingenui, che i più scaltri han saputo prevenire danni a proprio carico, ma non operando secondo le regole dell'arte. Così, lungi dal farli diminuire, si sono incrementati i conflitti a detrimento di una pacifica convivenza.

Ed allora – si potrebbe sostenere – continuiamo sulla strada adusa.

Invece, ma con una recente e deprecabile invenzione, il legislatore ha avuto cura di attizzare ulteriormente le tensioni in materia.

Intendo riferirmi all'art. 5, co. 1 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, in materia di mediazione precontenziosa obbligatoria, entrato in vigore il **15 marzo 2011** (ex art. 24 D.Lgs. cit.):

*«Chi intende esercitare in giudizio **un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto** ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. **L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,***

e successive modificazioni».

Il che, reso in termini semplici, significa che l'art. 844 c.c. concerne dichiaratamente la materia dei diritti reali; che la controversia relativa è sottoposta all'obbligo di mediazione preventiva; che il disturbato non solo non può adire immediatamente il giudice, ma che deve attendere per quattro mesi l'esaurimento della mediazione, così protraendo il disturbo da immissione.

Ci si chiede che ne sia della mediazione in caso di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. o analoghi procedimenti. La risposta è data dall'art. 5, co. 4, lett. e) D.Lgs. cit., che esonera i «*procedimenti in camera di consiglio*» dall'obbligo di mediazione preventiva. E tutti quelli modellati sull'art. 700 c.p.c. sono «*procedimenti in camera di consiglio*». Tale norma significa che i «*procedimenti in camera di consiglio*» godono di tale esenzione.

Ma non il giudizio di merito che ne deve seguire, il quale dovrà comunque esser preceduto dalla mediazione obbligatoria.

Tal meccanismo, che parrebbe escogitato per favorire litigiosità e tensioni, sotto le trionfali dichiarazioni propagandistiche di segno contrario – *more solito* – sprecatesi, dovrebbe indurre i ricorrenti disturbati a porre il massimo impegno e la massima accuratezza nella preparazione del ricorso e giudizio cautelare, così da ridurre al minimo i rischi di soccombenza, e da fruire della inapplicabilità dell'obbligo considerato. Eccependo al disturbatore che voglia iniziare il processo, l'improcedibilità per omessa mediazione, così da guadagnare quattro mesi di (relativa) tranquillità.

SOMMARIO

1.- <i>L'annus horribilis</i>	- 2 -
2.- <i>L'art. 6 ter, legge 2009, n. 13</i>	- 4 -
2.1.- <i>La vigenza ed il contenuto delle norme richiamate</i>	- 6 -
2.2.- <i>La conclusione</i>	- 10 -
3.- <i>L'art. 11, legge 2009, n. 88</i>	- 11 -
3.1.- <i>La contraddizione con la Direttiva</i>	- 12 -
3.2.- <i>La sospensione dell'efficacia</i>	- 12 -
3.2.1.- <i>Il primo paradosso, l'irrilevanza</i>	- 13 -
3.2.2.- <i>Il secondo paradosso, l'illegittimità</i>	- 13 -
3.2.3.- <i>Il terzo paradosso, l'eccezionalità</i>	- 13 -
3.2.4.- <i>Il quarto paradosso, la disapplicazione giudiziale</i>	- 14 -
3.2.5.- <i>Il quinto paradosso, l'aggravamento della responsabilità</i>	- 15 -
3.3.- <i>Il paradosso dei paradossi</i>	- 19 -
3.4.- <i>La situazione attuale</i>	- 20 -
4.- <i>La conclusione e la mediazione</i>	- 20 -